

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia del signor Carlo Manchi

(del 16 ottobre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal signor Carlo Manchi, fu Luigi, cittadino italiano, nato a Viadana (Mantova) il 5.10.1919, attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale di Lugano.

In data 15 novembre 1963 le Assise criminali in Lugano hanno condannato il Manchi, per furto continuato, a tre anni di reclusione, alla privazione dei diritti civili per anni cinque e all'espulsione dal territorio svizzero per anni dieci.

Se le condizioni previste all'art. 38 CPS saranno adempite, il Manchi potrà essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale il prossimo 24 marzo 1965.

Nella domanda di grazia si adduce in particolare quanto segue:

1. che durante il periodo di detenzione sono decessi il padre e due familiari;
2. che le sue condizioni di salute sono precarie soffrendo egli dal 1941 di gastrite cronica ed avendo dovuto subire un difficile e grave intervento chirurgico (1941-1942);
3. che al suo ritorno in Italia dovrà scontare una pena di un anno e cinque mesi di reclusione e rispondere in altri quattro processi uno dei quali per rapina aggravata;
4. ritiene che la pena inflittagli dalle Assise criminali sia severa ed eccessiva.

Il Consiglio di vigilanza, autorità competente a preavvisare tali istanze, si è espresso negativamente.

Il Gran Consiglio è per legge l'autorità competente a concedere al condannato la grazia (Legge del 5 novembre 1945). La grazia non costituisce com'è noto un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinaria che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Nel presente caso tale provvedimento *non* può essere, a nostro giudizio, concesso. E a giustificare tale decisione è sufficiente prendere visione dell'annessa sentenza — in particolare pag. 15 — nella quale appare chiaro il passato del Manchi.

Nemmeno il decesso di familiari e le precarie condizioni familiari — le quali d'altra parte non gli hanno mai impedito di svolgere la sua attività delittuosa (sette condanne e altri processi in corso) — possono giustificare, anche per ragioni di equità nei confronti degli altri detenuti, un trattamento speciale.

L'espiazione totale della pena — pur ammettendolo al beneficio della liberazione condizionale — non è quindi null'altro che un atto di giustizia.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

Beati